

Reg. Delib. N. 181  
Prot. N. 7954



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **ADESIONE A VICENZA QUALITA'**.

L'anno 2002 il giorno VENTITRE del mese di APRILE  
alle ore 15.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del <sup>V</sup>Sindaco Signor ~~Bizzotto~~ ~~reg.~~ ~~Giuseppe~~ e nelle persone dei signori ~~Giunta~~ ~~ing.~~ ~~Stefano~~

Assessori:

PRESENTE

Stefano Giunta	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Giorgio Pegoraro	assessore	<u>SI</u>
Luciano Fabris	assessore	<u>SI</u>
Giuseppe Bottecchia	assessore	<u>SI</u>
Egidio Torresan	assessore	<u>SI</u>
Dario Bernardi	assessore	<u>SI</u>
Luigi Galliotto	assessore	<u>SI</u>
Fabio Mocellin	assessore	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa M.Elena Tanda,

#### PARERI

AREA 6<sup>a</sup> Museo - Attività culturali  
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA

data

22 APR. 2002

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

(Firma)

data

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'Assessorato al Turismo si occupa, tra le altre attività di promozione, del sostegno a tutte quelle attività (produzioni agricole e attività artigianali) che, connotando il territorio in modo inconfondibile, rappresentano una peculiarità importante del territorio e dunque offrono un motivo di richiamo turistico significativo, da affiancare a quelli offerti da tutte le risorse ambientali, storiche e artistiche ed alle proposte di cultura, spettacolo, folklore, che il territorio bassanese continuamente presenta;

Ricordato che l'art. 2 della legge di riforma delle Camere di Commercio consente agli enti camerali l'istituzione di proprie aziende speciali, perché si possano avvalere di strutture agili per la gestione di servizi che richiedono particolari competenze e qualificazioni e che vengono esercitati nell'ambito di una azione di tipo privatistico;

Ricordato che la Camera di Commercio di Vicenza ha istituito una propria azienda speciale, Vicenza Qualità, per promuovere le produzioni tipiche della provincia di Vicenza, con particolare riguardo a quelle del comparto agroalimentare;

Richiamata la nota 9/01/2002, con la quale Vicenza Qualità invia in allegato copia dello statuto aziendale allo scopo di consentire la valutazione di una possibile adesione;

Esaminato lo statuto che prevede fra gli scopi la realizzazione di tutte le iniziative necessarie o utili alla promozione delle produzioni locali, in particolare tramite la partecipazione a fiere e mostre, l'organizzazione di campagne pubblicitarie e di servizi di informazione e divulgazione;

Ritenuto opportuno aderire a tale azienda, in ragione delle finalità e delle iniziative previste in relazione agli scopi statutari;

Sottolineato che all'art. 4 è previsto che nel Consiglio di amministrazione possono partecipare, con un proprio rappresentante, gli enti locali aderenti su versamento di una quota annuale che per il 2002 è stata fissata in € 1.650,00;

Vista la propria competenza ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

1. di aderire a "Vicenza Qualità" azienda speciale della Camera C.I.A.A. di Vicenza, accettandone lo statuto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
2. di riconoscere che il rappresentante del Comune di Bassano del Grappa, in seno al Consiglio di amministrazione di Vicenza Qualità, verrà designato dal Sindaco con apposito atto di nomina;
3. di riconoscere che le prevista spesa per il versamento della quota di adesione troverà adeguata capienza nel Bilancio 2002;
4. di demandare alla competenza del dirigente dell'area competente le determinazioni del formale impegno di spesa e di ogni altro atto inerente e conseguente alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il parere di cui all'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 è espresso sul frontespizio della presente deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

\* \* \* \* \*

DMG/gf

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'albo pretorio di questo Comune da oggi per 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, li 28 APR. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a mente del 3° comma dell'134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n°267.

Bassano del Grappa, li 9 MAG. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]

=====

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO  
di VENEZIA

Prot. N. \_\_\_\_\_ in data - \_\_\_\_\_

Controllata senza rilievi ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n°267.


Bassano del Grappa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]

=====

Attestato di N. 7 facciate  
a deliberazione G.C. n. 181 del 23.6.2002  
Il Presidente [firma] Il Segretario Comunale [firma]



**VICENZA  
QUALITA'**

# STATUTO

VICENZA QUALITA' – Azienda Speciale CCIAA Vicenza  
Via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza Tel. 0444/994750 Fax 0444/994769  
URL: [www.vicenzaqualita.org](http://www.vicenzaqualita.org)  
E-mail: [info@vicenzaqualita.org](mailto:info@vicenzaqualita.org)

# Statuto dell'Azienda Speciale "VICENZA QUALITÀ"



## Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita dalla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza (in appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.9.1934, n. 2011, e dell'art. 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 42 dello Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, un'Azienda speciale denominata "Vicenza Qualità". L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa in Vicenza.

## Articolo 2 – Scopi

L'Azienda nell'ambito della promozione dei rapporti economici in generale delle imprese di cui all'art. 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ha per oggetto:

- 1) la promozione della migliore conoscenza, diffusione e commercializzazione delle produzioni vicentine tramite la realizzazione di attività a favore dello sviluppo delle relazioni e degli scambi in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero, specialmente a favore delle piccole e medie imprese, nelle loro diverse forme e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci,
- 2) la realizzazione di tutte le iniziative necessarie o utili al raggiungimento dello scopo suddetto, come: partecipazione a fiere e mostre, effettuazione di campagne promopubblicitarie e di immagine, conduzione di ricerche di mercato, organizzazione di missioni economiche, di incontri tra operatori economici, di servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese, di seminari e convegni;
- 3) la razionalizzazione, il potenziamento, la qualificazione ed il coordinamento degli interventi per l'informazione alle imprese, la promozione dell'economia vicentina, il ruolo internazionale della Camera di Commercio di Vicenza, l'offerta di servizi di assistenza e di supporto per le piccole e medie imprese e loro associazioni o consorzi nelle attività di sviluppo e promozione internazionali;
- 4) la costituzione e gestione in Paesi Europei ed extra-Europei, di nuclei di assistenza alle imprese della provincia di Vicenza purchè, ove siano presenti, in connessione agli uffici ICE, ovvero, in via subordinata, con le Camere di Commercio italiane all'estero e, ove possibile, in concorso con altri organismi del sistema camerale;
- 5) la partecipazione a finanziamenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali;
- 6) la formazione rivolta alle imprese al fine di sviluppare il concetto di internazionalizzazione e di qualità;
- 7) la realizzazione di iniziative volte alla diffusione del commercio elettronico e all'organizzazione di azioni di marketing territoriale.

L'Azienda, nell'ambito delle sue attività istituzionali, non può erogare contributi a favore di terzi soggetti.

Nello svolgimento di tali attività l'Azienda ricercherà ogni utile collaborazione con tutte le articolazioni del sistema camerale, specialmente con le altre Aziende Speciali e loro aggregazioni, e con le istituzioni regionali e nazionali del sistema camerale stesso.

L'Azienda persegue scopi di interesse pubblico senza fini di lucro. Per il raggiungimento delle proprie finalità può avvalersi anche di strutture esterne

specializzare di esperti, e potrà partecipare ad altri organismi non aventi scopo di lucro che perseguono gli stessi fini.

Per quanto riguarda la promozione all'estero delle produzioni provinciali, con particolare riguardo a quelle tipiche, l'azienda speciale è tenuta ad operare nell'osservanza di tutte le direttive previste in tale materia per le Camere di Commercio, con particolare riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero del Commercio con l'Estero e all'ICE.

### Articolo 3 – Organi

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Direttore dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel suo seno un Comitato Esecutivo formato da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti e composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due a quattro Consiglieri nominati a norma dell'art. 5. Il Comitato Esecutivo è rinnovabile di anno in anno e ad esso verranno conferite - dal Consiglio - le deleghe per l'ordinaria amministrazione ritenute idonee a garantire il buon funzionamento dell'Azienda, secondo le direttive dello stesso Consiglio, con esclusione delle materie ai punti a) b) c) e d) dell'art. 5 di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione.

### Articolo 4 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Giunta camerale e rimane in carica tre anni. Esso è così composto:

- dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, che ne fa parte di diritto;
- da 5 Consiglieri nominati dalla Giunta Camerale.

Possono far parte del Consiglio, previo versamento di una quota annuale, con un proprio rappresentante le Associazioni di categoria, altri Organismi economici e altri Enti pubblici locali, nonché gli Istituti di credito locali.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive il Segretario Generale della Camera di Commercio.


Agli amministratori spettano gli emolumenti nella misura determinata dai competenti organi camerali in base alle vigenti disposizioni.

Nell'ipotesi di conferimento a un consigliere di deleghe gestionali, il Consiglio fisserà congrui emolumenti.

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

### Articolo 5 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'ordinaria amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione. In particolare il Consiglio:

- 
- a) nomina tra i propri membri il Presidente dell'Azienda e i due Vicepresidenti;
  - b) nomina il Direttore dell'Azienda;
  - c) compila il bilancio preventivo determinando le quote annuali ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio per loro esame e approvazione;
  - d) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di servizi eventualmente assunti;
  - e) appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dell'Azienda;
  - f) determina i poteri del Comitato Esecutivo, previsto dal precedente articolo 3 e nomina i Consiglieri che ne devono far parte.

#### Articolo 6 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio viene inoltre convocato quando il Presidente ne sia richiesto da almeno 1/3 dei componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 7 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Presiede il Comitato Esecutivo di cui al precedente art.3 e provvede alla convocazione dello stesso.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano, o dall'altro VicePresidente in caso di assenza o impedimento anche del VicePresidente anziano.

#### Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo in qualità di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, uno effettivo nominato dal Ministero del Tesoro ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Giunta camerale.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;

- b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
- c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato al momento dell'insediamento nella misura determinata dai competenti organi camerali in base alle vigenti disposizioni.

#### Articolo 9 - Entrate dell'Azienda

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio e degli altri Enti pubblici e privati;
- quote annuali dalle Associazioni di categoria dagli Organismi economici operanti nel settore, nonché, dagli Istituti di Credito aderenti all'Azienda;
- proventi per le prestazioni di eventuali servizi per conto di Organismi pubblici;
- proventi per le prestazioni di eventuali servizi per conto di privati.

#### Articolo 10 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda e di tali beni va redatto l'inventario.

#### Articolo 11 - Direttore dell'Azienda

Il Direttore dell'Azienda è nominato, a norma dell'art. 5, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con la Giunta camerale.

Il Direttore dell'Azienda assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda stessa, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo di cui al precedente articolo 3 e del Presidente.

#### Articolo 12 – Personale

Per il perseguimento dei propri scopi l'Azienda può avvalersi sia di personale camerale sia di dipendenti amministrativi e tecnici non appartenenti al ruolo camerale e da assumere con contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio.

Il contingente numerico, la qualifica e la professionalità specifica dei dipendenti saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Per le prestazioni lavorative eventualmente rese dal personale camerale al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un equo compenso, tenendo conto dei criteri di carattere generale determinati dalla Giunta camerale nei limiti stabiliti con apposita direttiva del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

#### Articolo 13 – Bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.



Il Bilancio Preventivo e il Bilancio d'esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quali allegati al bilancio della Camera di Commercio.

#### Articolo 14 - Servizio di Cassa e documenti contabili

Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto di Credito che effettua il Servizio di tesoreria per la Camera di Commercio.

Gli ordini di incasso o di pagamento e gli assegni sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.

Il servizio bancario e di cassa è di norma espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio di Vicenza.

La gestione contabile e finanziaria è soggetta alle disposizioni del Codice Civile.

#### Articolo 15 - Estinzione dell'Azienda

L'Azienda ha durata illimitata.

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'Azienda medesima.

#### Articolo 16 - Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazioni della Giunta camerale.

#### Articolo 17 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le aziende speciali della Camera di Commercio.

Il presente Statuto è stato deliberato con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza, n.131 dell'1/4/1985 (approvazione ministeriale n. 303841 del 4/10/1985) e modificato con provvedimenti della stessa Giunta n.457 del 28/10/1985 (recepimento osservazioni ministeriali), n. 89 del 25/2/1986 (approvazione ministeriale n. 302509 dell'1/8/1986), n. 357 del 13/7/1987 (approvazione ministeriale n. 307654 del 12/4/1988), n. 640 del 22/10/1990 (approvazione ministeriale n. 35681 del 14/12/1990), n.132 del 21 febbraio 1991 (approvazione ministeriale n. 301562 del 25.07.1991), n. 420 del 22 luglio 1991 (approvazione ministeriale n. 303619 del 12/08/1992), n. 658 del 30 novembre 1992 (approvazione ministeriale n. 320417 del 28/04/1993) e n. 378 del 9 giugno 1993 (approvazione ministeriale n. 323818 del 29/10/1993) n. 544 del 19/9/94, modificato con provvedimento della stessa Giunta n. 729 del 13/12/94 (recepimento osservazioni

ministeriali n. 321377 del 25/11/1994 - successiva approvazione ministeriale n. 395257 del 25/01/1995), n. 177 del 28/3/95, modificato con provvedimento della stessa Giunta n. 470 del 28/7/95 (recepimento osservazioni ministeriali-approvazione ministeriale n. 410686 del 6/7/1995), n. 173 del 22/03/99 (modifiche statutarie).